

Proposte di modifica allo Statuto Federale

Assemblea Federale 13 dicembre 2014

Statuto vigente

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
- organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni – olimpiche e non, su barche di tipo regolamentare e da "Coastal Rowing", ed a queste propedeutiche come l'indoor rowing e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri
 - organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, l' "Adaptive Rowing" in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISD

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
- accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice delle Regate e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva

Art.9 - Diritti degli affiliati

- organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice delle Regate;

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:

Proposte di modifica

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
- organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni, agonistiche e non, su barche di tipo olimpico, regolamentari, propedeutiche, da Coastal Rowing e a queste introduttive come l'Indoor Rowing con macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri
 - ... Para-rowing in accordo con le normative FISA e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
- accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice di gara e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva

Art.9 - Diritti degli affiliati

- organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice di gara;

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:

- ..omissis
- i Giudici Arbitri
- i Dirigenti societari
- i Soci degli affiliati e delle sezioni di canottaggio nelle Polisportive

omissis

Art.11 – Atleti

3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:

a) è fatto divieto del duplice tesseramento

b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento

Art.18 - Giudici Arbitri

1. I Giudici Arbitri sono riuniti nel Collegio Arbitrale della F.I.C..
2. I Giudici Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice delle Regate ed i Regolamenti federali.
3. I Giudici Arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4. Il Collegio arbitrale è regolato da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure

- omissis
- i componenti del Collegio dei Giudici Arbitri
- i Dirigenti societari
- i Soci degli affiliati

omissis

Art.11 – Atleti

3 Il tesseramento degli Atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:

a) è fatto divieto del duplice tesseramento

b) per gli atleti tesserati per Società civili è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare, o per un Ente ad ordinamento civile, sia in caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso. Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica.

L'assegnazione del punteggio per gli atleti in stato di doppio tesseramento è regolamentata all'interno del Regolamento Organico.

c) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla FIC ad Atleti non in regola con il tesseramento.

Art.18 - Arbitri

1. Gli Arbitri sono riuniti nel Collegio dei Giudici Arbitri della FIC.
2. Gli Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice di gara ed i Regolamenti federali.
3. Svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4. Il Collegio dei Giudici Arbitri è regolato da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure

Art.22 – Tesseramento

7. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.

Art.26 - Organi ed Organismi Federali

3. Organi periferici sono:
d) i Delegati Provinciali

Art.31 – Convocazione

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
— annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
— nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

- e) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con un'Assemblea Ordinaria annuale

Art.40 – Incompatibilità

3. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Giudice Arbitro in attività.

Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 volte l'anno:

Art.47 – Competenze

- j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali
n) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice delle Regate
p) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice delle Regate

Art.66 – Competenze e funzionamento

- 2) c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice delle Regate e loro aggiornamenti

Art.22 – Tesseramento

7. I componenti del Collegio dei Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla FIC all'atto dell'inquadramento nel Collegio stesso, come previsto nell'apposito Regolamento

Art.26 - Organi ed Organismi Federali

3. Organi periferici sono:
Lettera d) eliminata per i Comitati provinciali

Art.31 – Convocazione

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce, entro il 15 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per gli adempimenti di cui all'Art.34 lett.f), e, dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione.

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

- f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con cadenza biennale

Art.40 – Incompatibilità

3. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Arbitro in attività.

Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:

Art.47 – Competenze

- j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali
n) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice di gara
p) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di gara

Art.66 – Competenze e funzionamento

- 2) c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice di gara e loro aggiornamenti

Art.67 - Il Collegio dei Giudici Arbitri - Composizione

1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti **i Giudici** Arbitri inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.70 - Competenze

1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare ed inquadrare **i Giudici Arbitri federali**, secondo le disposizioni indicate nel Regolamento **del Collegio dei Giudici Arbitri**.

Art.71 - Incompatibilità

1. **La funzione di Giudice Arbitro** e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente, di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina
 - b) quella di Presidente dell'affiliato
 - c) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni
 - d) la funzione di Tecnico Sportivo
2. I componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, **della Commissione Direttiva Arbitrale e della Commissione Tecnica Nazionale**, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, **i Presidenti** degli affiliati, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni di **Giudice Arbitro** ad eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Art.76 - Funzioni (Comitati e Delegazioni Regionali)

1. L'organizzazione periferica della F.I.C. è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali
 - b) Delegati provinciali**

Art.67 - Il Collegio dei Giudici Arbitri - Composizione

1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti **gli** Arbitri **componenti** inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.70 - Competenze

1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare ed inquadrare **i componenti del Collegio**, secondo le disposizioni indicate **nell'apposito** Regolamento.

Art.71 - Incompatibilità

1. **L'attività arbitrale** e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina
 - b) quella di Presidente dell'affiliato
 - e) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni
 - f) la funzione di Tecnico Sportivo
2. I componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali **e** degli affiliati, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni **arbitrali** ad eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Art.76 - Funzioni (Comitati e Delegazioni Regionali)

Comma 1 lettera b) : eliminato

Art.77 - Comitati Regionali

6. ~~Partecipano~~ alle sedute con parere consultivo per le materie di ~~rispettiva~~ competenza ~~i Delegati provinciali ed~~ il Coordinatore Regionale arbitrale.
9. ~~Nella Valle d'Aosta, nelle province di Trento Bolzano sono attribuite agli organi provinciali le stesse funzioni che competono agli organi regionali.~~

Art.78 – Composizione e costituzione

(Assemblea Regionale)

- b) Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:
- il Presidente ed i membri del Consiglio regionale
 - ~~i Delegati provinciali~~
 - il Coordinatore Tecnico Regionale ed altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione ed i candidati alle cariche elettive

Art.83 – Competenze

2. ~~Sentito il Consiglio Regionale, propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati provinciali da nominare nelle province di competenza e la loro eventuale revoca.~~

Art.84–Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri (il Consiglio Regionale)

2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza ~~i Delegati provinciali~~, il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Coordinatore Regionale Arbitrale.

Art.85 – Competenze

- e) ~~propone alla Commissione Direttiva Arbitrale gli aspiranti alla qualifica di Giudice Arbitro e segnala alla stessa Commissione i nominativi dei collaboratori arbitrali regionali (C.A.R.) prescelti.~~ Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore

Art.77 - Comitati Regionali

6. Partecipa alle sedute con parere consultivo per le materie di competenza il Coordinatore Regionale Arbitrale.
9. Nelle regioni della Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige valgono le disposizioni dell'Art.87 relative alla nomina del Delegato Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

**Comma 1 lettera b)
eliminati i "Delegati provinciali"**

Art.83 – Competenze

Eliminato il punto 2

Art.84–Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri

Al punto 2. eliminati i Delegati provinciali.

Art.85 – Competenze

- e) segnala alla Commissione Direttiva Arbitrale i nominativi dei Collaboratori Arbitrali Regionali (CAR) prescelti. Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore

- i) ~~predispone l'elenco dei Delegati Provinciali da nominare nelle province di competenza~~
- j) ~~sentito il parere dei Delegati Provinciali interessati, compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi regionali e provinciali a soggetti affiliati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio~~

Art.88 - I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti

1. ~~Nelle Province ove risiede almeno un affiliato viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato regionale, il Delegato provinciale.~~
2. ~~L'incarico è quadriennale, può essere revocato nel corso del mandato e può essere riconfermato alla scadenza del quadriennio.~~
3. ~~I Delegati provinciali, nella provincia di loro competenza, hanno il compito di:~~
 - a) ~~svolgere attività di propaganda remiera presso le scuole e gli enti~~
 - b) ~~sostenere gli affiliati alla F.I.C.~~
 - c) ~~collaborare nello svolgimento delle regate organizzate dal Consiglio regionale~~
 - d) ~~proporre al Consiglio regionale l'affiliazione di nuovi soggetti~~
 - e) ~~svolgere tutte le funzioni loro affidate dal Consiglio regionale ed in particolare intrattenere i rapporti con il CONI provinciale e con gli Enti locali di competenza~~
 - f) ~~partecipare alle sedute del Consiglio regionale ed alle Assemblee Regionali~~

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - ...
 - e) ~~i candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.~~

Art.98 – Norme di attuazione

- ...
- d) nel Codice ~~delle Regate~~

i) ~~eliminato~~

- i) compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi a soggetti affiliati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio

Art.88 - I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti Eliminato

Eliminato intero articolo

Art.89– Requisiti e disposizioni comuni

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - Punto e) ~~Eliminato~~

Art. 98 – Norme di attuazione

- ...
- d) nel Codice ~~di gara~~

Allegato A

Tabella 2, 3 e 4

Camp. Italiano

10. Nelle regate Nazionali, Interregionali e Regionali nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.

11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero; per quello di prestazione essi correranno ad handicap, preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x, 8+), con attribuzione del punteggio relativo conseguito. Nel caso di Campionato Italiano verrà invece attribuito comunque il punteggio spettante al vincitore per intero.

12. Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono svolgersi in unica manifestazione.

Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.

Allegato A

Tabella 2, 3 e 4

Camp. d'Italia

10. Nelle regate dei Campionati d'Italia, Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.

11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento o alla partenza rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero ma la gara non sarà disputata e il titolo di Campione d'Italia non sarà assegnato.

12. Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono essere disputate, indipendentemente dalla categoria e specialità, nell'ambito di una stessa manifestazione.

Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.